



AUTORITA' PORTUALE CATANIA

OGGETTO: Disciplina per il rilascio e controllo delle autorizzazioni all'ingresso nell'area portuale e per l'avvio del sistema di controllo accessi.

Ordinanza n° 02/C.S. del 26/02/2013

Il Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Catania,

VISTO il Decreto 10 agosto 2012 n° 296, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del dott. Cosimo Aiello quale Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania;

VISTO il Decreto 15 febbraio 2013 n. 53, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale la nomina del dott. Cosimo Aiello a Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

VISTO l'art. 8 lett. H della legge n. 84/94 che sancisce la competenza della Autorità Portuale nella amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;

PREMESSO che l'Autorità Portuale ha installato un sistema integrato di security dotato di sistema di controllo accessi ubicato, fra l'altro, presso i varchi di accesso principali al porto;

PRESO ATTO di quanto richiesto in varie riunioni, tenutesi in sede prefettizia, circa la necessità di assicurare con urgenza, nelle more che vengano concertate le modalità definitive per il controllo del sedime portuale, il presidio dei varchi di accesso in porto, con particolare attenzione al Varco Asse dei Servizi da cui, come stabilito con ordinanza n.01/06 del 10/01/2006, è consentito l'ingresso/uscita dei mezzi pesanti;

VISTO il nuovo codice della strada approvato con DL n. 285/92, il regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con DPR n. 495/92 e s.m.i.;

VISTO il decreto del 06.04.1994 integrato dal Decreto del 25.01.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù dei quali è stata individuata l'area di giurisdizione della Autorità Portuale di Catania;

CONSIDERATO che il 1° luglio 2004 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza e degli impianti portuali in relazione alle minacce terroristiche ed alle azioni illecite internazionali, in esito al quale sono state determinate successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all'Autorità Portuale, organo istituzionale di governo dei porti, in materia di programmazione ed attuazione della security;

VISTE le precedenti ordinanze in materia di accessi e circolazione in ambito portuale nn. 01/99 del 21.12.99, 01/01 del 12.10.2001, 01/02 del 03.04.2002, 01/03 del 05.03.03, 03/03 del 02.10.03 emesse congiuntamente alla Capitaneria di Porto di Catania, la n 07 del 29.07.2004;

VISTE le ordinanze n. 04/05 del 09.04.2005, la n. 01/06 del 10.01.2006 e la n.08/12 del 09.08.2012, quest'ultima non resa pubblica, aventi per oggetto la disciplina degli accessi e della circolazione in ambito portuale. Applicazione I.S.P.S. Code degli impianti portuali;

VISTI i lavori relativi alla "*fornitura di un sistema integrato di sicurezza e implementazione misure di security*" ordine al quale la ditta aggiudicataria ENGINEERING/IMETEC ha proceduto alla collocazione di un sistema di delimitazione con new jersey, recinzioni e barriere con apertura mediante badge come richiesto dalle norme sulla security;

RAVVISATA l'esigenza di stabilire nuovi criteri di regolamentazione per l'accesso di persone e di mezzi in ambito portuale rispetto ai precedenti ritenuti non più idonei, di attivare un nuovo iter procedurale all'uopo finalizzato al rilascio delle correlate autorizzazioni e individuare un programma per il graduale avvicinamento alla condizione di funzionamento a regime del sistema di controllo accessi;

VISTO l'esito delle riunioni tenutasi con gli utenti portuali sia pubblici che privati;

VISTO il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 05 del 19/09/2012, con il quale, mediante procedure ad evidenza pubblica e di somma urgenza con invito a n. 13 ditte, è stato affidato alla ditta CIA SECURITY il servizio di controllo ai varchi principali di accesso al porto di Catania, Asse dei Servizi e Dusmet, sino al 03/11/2012, nelle more che venissero definite in sede prefettizia modalità definitive per l'espletamento dell'attività di vigilanza del sedime portuale;

VISTO il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 12/C.S. del 02/11/2012, con il quale, mediante procedure ad evidenza pubblica con invito a n. 13 ditte, è stato affidato all'istituto di vigilanza LA SICUREZZA s.r.l. il servizio di controllo ai varchi principali di accesso al porto di Catania, Asse dei Servizi e Dusmet, dal 03/11/2012 al 31/01/2013, nelle more che venissero definite in sede prefettizia modalità definitive per l'espletamento dell'attività di vigilanza del sedime portuale;

CONSIDERATO CHE l'Autorità Portuale, acquisite da parte degli Organi competenti le necessarie determinazioni in merito alle modalità e ai tempi di espletamento del servizio di vigilanza ai varchi, provvederà, contestualmente, ad avviare le procedure di gara europea per affidare il servizio nel rispetto dei principi di massima trasparenza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO dell'unanime apprezzamento riconosciuto al citato servizio da tutti i soggetti istituzionali presenti in sede di riunione convocata dalla Prefettura di Catania e tenutasi lo scorso 02 ottobre 2012, cui hanno partecipato, oltre a S.E. il Prefetto, il Sig. Questore, il Comandante dell'Arma dei Carabinieri, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane di Catania, il Generale Comandante della Polizia Municipale, alti ufficiali della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, e rappresentanti del Comune di Catania nonché dell'Ufficio di Polizia delle Frontiere;

PRESO ATTO, altresì, che in occasione della suddetta riunione, gli autorevoli partecipanti hanno ravvisato la necessità che l'Autorità Portuale si facesse carico di porre in essere alcune misure aggiuntive per portare a regime l'attivazione ed il funzionamento del sistema di controllo accessi e vigilanza del sedime portuale anche nelle ore notturne;

ACQUISITO da parte della Capitaneria di Porto di Catania il parere, richiesto con nota n.870 del 09/10/2012 sulla bozza della presente ordinanza e reso favorevolmente con prescrizioni con note nn. 02.02.02./38336 del 25/10/2012 e 02.02.02./40589 del 12/11/2012, accolte nelle parti condivise;

ACQUISITI in sede di Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza tenutosi in data 22/01/2013, i pareri favorevoli da parte della Prefettura di Catania, della Questura, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sulla bozza di ordinanza, aggiornata rispetto alla versione precedente unicamente con riferimento alle scadenze temporali previste e ciò in relazione al tempo intercorso fra il citato Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza del 02/10/2012 e il successivo del 22/01/2013;

ACQUISITO, nella seduta del 31/01/2013, il parere favorevole unanime del Comitato Portuale sul testo della presente Ordinanza;

VISTO l'art. 6 comma 1 lettera a della legge 84/94 che affida all'Autorità Portuale il potere di ordinanza;

VISTI gli art. da 35 a 56 e gli art. 59 e 68 del Regolamento di Esecuzione del Cod. Nav. – parte marittima;

ORDINA

CAPO I ACCESSO IN PORTO

Art. 1

OBIETTIVI

La presente ordinanza introduce ed attua le misure volte a razionalizzare l'attività di identificazione e vigilanza delle persone e dei veicoli che accedono nelle aree portuali.

L'obiettivo è quello di regolamentare l'accesso in porto e di migliorare le attività di prevenzione in materia di security, in conformità agli ultimi orientamenti normativi comunitari e internazionali.

All'uopo la presente ordinanza introduce l'adozione di tessere stampate su badge con tecnologia di lettura di prossimità a radio frequenza e di ticket cartacei per consentire l'accesso delle persone nell'ambito portuale di Catania.

Art. 2

DISCIPLINA

La presente ordinanza individua i soggetti che possono accedere in porto attraverso i varchi portuali indicati al successivo art. 4 e le modalità di rilascio ed uso dei relativi badge, disciplinate al Capo II della presente ordinanza.

Il badge per l'accesso in porto rilasciato dall'autorità Portuale:

- 1) Non costituisce titolo abilitativo per l'accesso a bordo delle navi;
- 2) Non autorizza ad accedere all'interno delle zone assegnate in concessione senza il consenso dello stesso concessionario;
- 3) Non costituisce deroga alla regolamentazione vigente concernente l'uso dei piazzali operativi, la sosta di merce in ambito portuale, nonché le norme del Codice della Strada richiamate nelle apposite ordinanze;
- 4) Manleva l'Ente da qualunque danno o azione dovesse derivare dall'efficacia delle autorizzazioni stesse;
- 5) Non esime il soggetto autorizzato dal tenersi informato sulle norme che disciplinano l'accesso e la circolazione in ambito portuale.

Art. 3

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

“Aree portuali”, le aree portuali delimitate dalla cinta doganale soggette al sistema di vigilanza sugli accessi di persone e veicoli ai varchi portuali adottato dall'Autorità Portuale e disciplinato nella presente ordinanza;

“Area ristretta”: area portuale “sterile” in quanto localizzata nell'immediatezza dell'approdo delle navi, all'interno della quale è possibile accedere solo se si è appositamente autorizzato;

“Badge di accesso in porto”, le tessere stampate su badge con tecnologia di lettura a radio frequenza, rilasciate dall'Autorità Portuale e necessarie per accedere alle aree portuali soggette a vigilanza;

“**Ticket**” biglietti cartacei rilasciati da appositi emettitori collocati presso il varco Asse dei servizi e il Varco Dusmet e presso gli altri varchi interni al sedime portuale;

“**Soggetto/Ente o Ditta**”, i professionisti, le imprese individuali, le società, gli enti pubblici e le altre istituzioni e soggetti che intendono richiedere il badge per l’accesso in porto per persone;

“**abilitazione**” a richiedere l’accesso in porto, il possesso, da parte del soggetto/ente richiedente, di determinati requisiti che abilitano a poter richiedere il permesso di accesso in porto per persone e veicoli, secondo diverse tipologie di badge di cui specificati in seguito;

“**Imprese art. 68**”, le imprese che operano in porto in forza dell’iscrizione al Registro ex art. 68 Cod. Nav.”

“**Autotrasportatori**”, soggetti che necessitano accedere/uscire dal porto in quanto alla guida di mezzi pesanti da imbarcare o sbarcare da navi;

“**Imprese di servizi**, soggetti eroganti servizi di interesse della comunità portuale ovvero, le imprese che forniscono direttamente all’utenza portuale servizi di interesse generale di cui al D.M. 14/11/94, nonché altri servizi ritenuti di interesse della comunità portuale quali: servizi tecnico-nautici, servizi chimici portuali, servizi di rilevazione meteo marine e sui movimenti nave, i c.d. Provveditori navali;

“**Concessionari**” i titolari di concessioni demaniali marittime che esercitano l’attività stabilita nell’atto di concessione all’interno delle aree assegnate;

“**Aree operative**” sono le aree in cui vengono espletate attività portuali operative di vario genere: carico/scarico, trasbordo, deposito e movimentazione di merce tradizionale su rotabili ed in container; operazioni di ormeggio/disormeggio, fornitura alle navi; imbarco/sbarco e controllo passeggeri, operazioni di manutenzione, riparazione effettuate su navi;

“**Aree pubbliche**”, sono le aree su cui insistono le pubbliche amministrazioni, gli esercizi commerciali, gli apprestamenti diportistici o sportivi, gli insediamenti di interesse pubblico, i parcheggi e le reti stradali principali di collegamento interne al porto.

Art. 4

VARCHI PORTUALI

L’accesso alle aree soggette a vigilanza avviene, alle condizioni di seguito descritte, attraverso i seguenti varchi:

a. Varco ASSE SERVIZI

Ingresso situato a Sud verso viale Kennedy, presidiato, ognuno per le proprie competenze, dalla Guardia di Finanza e da Guardie Particolari Giurate (G.P.G.).

Orario di apertura dalle ore: 07.00 alle ore 23.00 tutti i giorni feriali; festivi 08.00-20.00, salvo diverse disposizioni degli organi preposti per legge.

Accesso / Uscita consentito anche ai mezzi commerciali pesanti.

Sistema di vigilanza: controllo automatico a mezzo badge / ticket e a mezzo telecamere di videosorveglianza e telecamere di lettura targhe per controllo accessi.

b. Varco DUSMET

Ingresso situato a Nord dell’area portuale in corrispondenza delle arcate ferroviarie nn. 4 e 5, presidiato, ognuno per le proprie competenze, dalla Guardia di Finanza e da Guardie Particolari Giurate (G.P.G.).

Accesso / Uscita vietato ai mezzi commerciali pesanti ed agli autobus.

Orario di apertura: 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Sistema di vigilanza: controllo automatico a mezzo badge / ticket e a mezzo telecamere di videosorveglianza e telecamere di lettura targhe per controllo accessi.

Dal 01/07/2013 l'accesso e l'uscita dal porto tramite i citati varchi degli autoveicoli e motoveicoli di ogni tipologia, è consentito a tutte le persone munite di apposito badge rilasciato dall'Autorità Portuale, ai soggetti di cui al successivo art. 5, nonché, per il solo Asse dei Servizi, a tutti i mezzi commerciali pesanti.

Tale badge sarà rilasciato a tutti coloro che necessitano di accedere in porto per esigenze connesse con le attività portuali e per gli altri giustificati motivi, previa richiesta da formularsi con i modelli in allegato.

I badge sono strettamente personali e non cedibili, debbono essere esibiti ad ogni richiesta dal personale militare della Capitaneria di Porto, della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e/o incaricato dall'Autorità Portuale e la loro validità dipende dalla tipologia di badge.

Per quanto riguarda gli ingressi temporanei in porto per coloro che non saranno in possesso di badge ma che avranno necessità di accedere allo scalo, per un periodo transitorio l'accesso dai due varchi principali potrà essere effettuato prelevando un **ticket cartaceo** dall'apposita emettitrice che dovrà essere utilizzato poi per l'imbarco ovvero per l'uscita dallo stesso varco.

Il periodo transitorio, opportuno per i necessari collaudi tecnici e funzionali, terminerà una volta definito il sistema nella sua configurazione finale che consentirà con un servizio di portierato il rilascio di badge temporanei.

Art. 5

SOGGETTI ABILITATI AD ACCEDERE IN PORTO SENZA BADGE

Esclusivamente per motivi di servizio sono abilitati ad accedere alle aree portuali senza il badge di cui al successivo art. 8, muniti di un documento attestante la propria qualifica/identità rilasciato dall'Amministrazione/Ente di appartenenza e previa identificazione presso il personale ai varchi, i seguenti soggetti:

- Prefetto, Questore, Magistrati e ufficiali Giudiziari;
- Rappresentati di paesi stranieri, dell'ONU e dell'Unione Europea, e personale diplomatico;
- Personale delle Forze Armate e Forze dell'Ordine con auto di servizio ed in particolare, a titolo semplificato e non esaustivo:
 - 1) Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica;
 - 2) Autorità marittima;
 - 3) Arma dei Carabinieri;
 - 4) Guardia di Finanza;
 - 5) Polizia di stato;
 - 6) Vigili del Fuoco;
- Personale in servizio di soccorso pubblico e delle pubbliche assistenze;
- Personale appartenente ad Enti riconosciuti e/o Enti di classifica abilitati al rilascio di certificazione delle navi, ispettori navali autorizzati dal governo di bandiera della nave per ispezioni a bordo;
- Personale appartenente all'Ente Poste Italiane, ispettori del Ministero delle Comunicazioni che seguono visite alle stazioni radioelettriche di navi;
- Personale delle Ferrovie dello Stato per il controllo e la manutenzione delle infrastrutture di loro competenza.

Qualora i predetti soggetti volessero accedere in porto, fuori dall'attività di servizio, dovranno essere in possesso del badge di accesso personale secondo le procedure indicate al successivo art. 10.

Art. 6

VARCHI INTERNI

All'interno dell'area portuale sono stati posizionati dei varchi secondari che limitano l'accesso ad alcune aree operative. Il passaggio da tali varchi è consentito solo ai possessori di badge all'uopo

abilitati e, per le operazioni di imbarco/sbarco durante il periodo transitorio, ai possessori di ticket cartaceo.

Art. 7

TIPOLOGIE DI BADGE

Per accedere e circolare all'interno delle aree portuali sono istituite le seguenti tipologie di badge, contraddistinte dal colore della fascia nell'angolo superiore destro rilasciate in funzione all'attività del richiedente:

- **Badge verde:** accesso ad entrambi i varchi, circolazione in tutte le aree portuali sia pubbliche che operative. A meno di specifiche deroghe motivate il badge verde può essere rilasciato:
 - 1) personale delle Forze di Polizia e delle Amministrazioni che operano in porto e su espressa richiesta da parte degli stessi enti di appartenenza;
 - 2) Imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servizi portuali in base all'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.
 - 3) Imprese/società/enti pubblici ed altre istituzioni titolari di concessione di aree ubicate all'interno delle aree portuali;
 - 4) Imprese eroganti servizi di interesse della comunità portuali tra i quali:
 - a) Servizi tecnico nautici: pilotaggio, ormeggio, battellaggio, rimorchio, antinquinamento;
 - b) Servizi chimico portuali;
 - c) Rilevazioni movimenti nave rilevazioni meteo-marine;
 - d) Impresa autorizzata a fornire lavoro portuale temporaneo in base all'art. 17 della Legge 28/01/94 n. 84;
- **Badge blu:** accesso al porto con specifiche limitazioni in funzione dell'attività svolta dal soggetto richiedente;
- **Badge rosso:** accesso solo al Varco Dusmet, circolazione solo nelle aree pubbliche, divieto di accesso alle aree operative, alle aree ristrette, alle aree in concessione, alle navi;
- **Badge bianco:** accesso temporaneo rilasciato da personale Autorità Portuale all'ingresso per accessi occasionali con uscita dallo stesso varco di accesso.

Art. 8

SOGGETTI ABILITATI A RICHIEDERE IL RILASCIO DEL BADGE PER L'ACCESSO IN PORTO

I soggetti legittimati a richiedere il rilascio del badge per l'accesso in porto di persone e mezzi devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. Imprese autorizzate ad effettuare operazioni e servizi portuali in base all'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.
2. Imprese/società/enti pubblici ed altre istituzioni titolari di concessione di aree ubicate all'interno delle aree portuali;
3. Impresa autorizzata a fornire lavoro portuale temporaneo in base all'art. 17 della Legge 28/01/94 n. 84;
4. Imprese:
 - a) Subappaltatrici e fornitori in genere dell'Autorità Portuale;
 - b) Subappaltatrici;
 - c) Altre imprese presenti nei cantieri sottoposti alla competenza dell'Autorità Portuale e specificatamente autorizzate;
5. Imprese eroganti servizi di interesse della comunità portuali tra i quali:
 - e) Servizi tecnico nautici: pilotaggio, ormeggio, battellaggio, rimorchio, antinquinamento;
 - f) Servizi chimico portuali;
 - g) Rilevazioni movimenti nave rilevazioni meteo-marine;
6. Imprese iscritte nel registro dell'art. 68 del Codice della Navigazione;

7. Agenti marittimi, armatori, fornitori di bordo, spedizionieri doganali, mediatori marittimi, proprietari della merce movimentata (importatori, esportatori), possessori di tessere di libero accesso ai porti nazionali;
8. Categorie che possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'accesso mediante presentazione istanza da parte di soggetti operanti stabilmente in porto:
 - a) Tecnici, clienti, fornitori, consulenti, visitatori, familiari degli equipaggi delle navi ormeggiate nel porto ed in genere persone appartenenti ad organizzazioni che abbiano necessità di accedere in porto;
 - b) Personale di imprese autorizzate che devono seguire attività occasionali;
 - c) Conducenti che operano come vettori e loro ausiliari che debbano accedere al porto;
 - d) Personale appartenente ad equipaggi di imbarcazioni da diporto ormeggiate o alate presso i cantieri nautici all'interno delle aree portuali soggette a vigilanza;
 - e) Pescatori.
9. Personale delle pubbliche amministrazioni e delle Forze di Polizia assegnato allo svolgimento di mansioni in ambito portuale. Per consentire il rilascio dei badge al personale, ogni amministrazione provvederà ad inviare all'Autorità Portuale la documentazione di cui all'art. 12 (Mod. A1-1) specificando la tipologia di badge e le sue eventuali limitazioni, (in mancanza di indicazioni il badge rilasciato sarà il rosso). Ciascuna Amministrazione rimane responsabile dei dati che vengono comunicati.
10. Ogni altro soggetto che, a giudizio dell'Autorità Portuale, possa essere abilitato ad accedere al porto di Catania;

Coloro che vengono trovati all'interno del porto sprovvisti di apposito permesso o con permesso scaduto saranno sanzionati ai sensi della vigente normativa in materia e accompagnati fuori dal porto dagli agenti delle forze dell'ordine in servizio al porto o comunque intervenuta.

Art. 9

VALIDITA' DEI BADGE

Il permesso di accesso in porto ha validità di un anno solare, se non diversamente specificato, ed ha scadenza, il 31 dicembre qualunque sia la data di emissione. Esso è rilasciato, ed eventualmente rinnovato a titolo oneroso, secondo le tariffe specificate in allegato, tranne nei casi in cui è espressamente previsto il contrario.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO PERSONALI A MEZZO BADGE

Art. 10

Il soggetto che intende accedere al porto fruendo del badge dovrà presentare apposita istanza resa legale con marca da bollo di € 14.62 all'Autorità Portuale di Catania che provvederà a rilasciare il relativo badge della tipologia prevista.

L'istanza dovrà essere compilata sui moduli allegati alla presente ordinanza e disponibili anche su supporto informatico tramite il sito internet dell'Autorità Portuale di Catania www.porto.catania.it. Per ogni eventuale integrazione successiva al rilascio dei badge richiesti, dovrà essere presentata una nuova istanza come da procedura descritta all'art. 11.

L'accesso e la circolazione delle persone in ambito portuale è subordinato al possesso delle tessere badge rilasciate dall'Autorità Portuale.

L'accesso al porto è finalizzato esclusivamente al raggiungimento del luogo dove deve essere svolta l'attività autorizzata.

Il badge deve riportare le generalità del possessore, la sua fotografia nonché l'indicazione, a mezzo di una striscia colorata apposta sullo spigolo superiore destro, della sua tipologia.

Art. 11
MODALITA' DI RILASCIO

a) Nuovo rilascio

Per l'emissione del badge da parte dell'Autorità Portuale, il soggetto richiedente deve trasmettere il modulo di richiesta del permesso di accesso correttamente compilato, sottoscritto ed accompagnato dai documenti descritti al successivo art. 12.

I badge potranno essere ritirati presso l'Autorità Portuale solo personalmente dal soggetto interessato o da altro soggetto provvisto di specifica delega, previa sottoscrizione di apposito modulo di ricezione ed accettazione.

I costi e le modalità di pagamento relativi al rilascio e rinnovo dei badge sono descritti all'allegato II della presente ordinanza e sono comunque disponibili sul sito dell'Autorità Portuale al seguente indirizzo www.porto.catania.it.

I pagamenti dovranno essere effettuati prima del rilascio del badge ed una volta espletata favorevolmente l'istruttoria prevista al successivo art.12.

Qualora il soggetto dovesse richiedere una tipologia di badge non prevista in relazione alla propria attività ovvero l'istanza non dovesse risultare completa in ogni sua parte, la stessa risulterà improcedibile e l'Autorità Portuale non rilascerà il badge.

b) Rinnovo

I soggetti che intendono rinnovare i badge per l'accesso già in loro possesso, devono inviare all'Autorità Portuale il modulo di istanza debitamente compilato.

Al fine di garantire la continuità dell'abilitazione all'accesso per le persone ed i mezzi, l'Autorità Portuale, deve ricevere la richiesta di rinnovo da parte del soggetto richiedente con un anticipo di 60 giorni rispetto alla data di scadenza.

Per le imprese soggette all'iscrizione dell'art. 68 Cod. Nav., il rinnovo delle autorizzazioni all'accesso può avvenire contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione ex art. 68 Cod. Nav., sempre previa richiesta.

Il costo per il rinnovo è pari a quello del rilascio meno € 10,00.

Qualora il titolare non fosse in grado di restituire il badge scaduto dovrà procedere alla richiesta di un duplicato.

c) Modalità di richiesta duplicato del badge

I badge possono richiesti in duplicato a titolo oneroso per i seguenti motivi:

- Usura
- Rottura
- Smarrimento o furto.

In caso di usura o rottura è necessario riconsegnare all'Autorità Portuale i badge usurati o rotti.

In caso di smarrimento del permesso di accesso, il titolare per poter aver diritto al duplicato, dovrà farne richiesta all'Autorità Portuale, presentando copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli organi di P.G. preposti.

Nel caso in cui il permesso venga ritrovato il titolare dovrà provvedere a restituire il duplicato all'Autorità Portuale.

Per la fornitura del duplicato, il cui costo è pari ad € 10,00, dovrà essere presentata richiesta scritta su apposito modulo allegato alla presente ordinanza.

Prima di procedere al rilascio del duplicato l'Autorità Portuale provvederà ad inibire l'accesso al badge smarrito.

Art. 12

I DOCUMENTI E LE AUTOCERTIFICAZIONI NECESSARIE AL RILASCIO DEL BADGE

Per il rilascio dei badge occorre che l'ufficio Affari Generali dell'Autorità Portuale riceva dal soggetto richiedente i seguenti documenti:

1. Modulo di istanza (A1 allegato alla presente ordinanza) debitamente compilato, corredato dei moduli integrativi A.1-1 e A.1-2 e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto richiedente;
2. Foto tessera della persona che richiede il badge. Le foto possono essere:
 - In formato cartaceo 3 cm x 4 cm;
 - In formato digitale (3 cm x 4 cm, formato jpg. 300 dpi di definizione, colore RGB).

In entrambi i casi vengono accettate solo foto in cui è chiaramente riconoscibile il soggetto a cui si riferiscono.

I fax simile dei moduli sono contenuti all'allegato I (A.1, A.1-1 e A.1-2) a questa ordinanza.

Per gli stranieri di cui all'art. 1 del D.lgs. n 286 del 25.07.1998 viene richiesto in oltre:

- 1) La fotocopia del passaporto in corso di validità;
- 2) Ove previsto dalla normativa sull'immigrazione, la fotocopia del visto d'ingresso (individuale o collettivo) rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dalle Autorità di frontiera;
- 3) Ai sensi del comma 2, art. 5 del D.lgs. n. 286 del 25.07.2005, la fotocopia del permesso di soggiorno, della carta di soggiorno.

Copia della richiesta di accesso in porto verrà trasmessa anche via e-mail (o fax) alla Capitaneria di Porto, alla Circostrizione Doganale, Polizia delle Frontiere e Guardia di Finanza che entro il termine ultimo di trenta giorni avranno la facoltà di comunicare eventuali motivi ostativi al rilascio del badge.

Art. 13

FASE TEMPORANEA

Per consentire il collaudo e l'avvio del sistema nella sua conformazione definitiva, nonché per garantire all'utenza un graduale avvicinamento alla messa a regime delle nuove disposizioni, si stabilisce un periodo transitorio sino al 30/06/2013.

Durante tale periodo:

- L'Autorità Portuale provvederà ad acquisire le richieste di rilascio dei badge da parte dell'utenza pubblica e privata;
- Verrà avviata l'istruttoria prevista al precedente art.12 per i richiedenti privati;
- Nelle more della definizione dell'istruttoria, verranno rilasciati a titolo gratuito i badge a tutti i richiedenti privati con scadenza al 30/06/2013.

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di non rinnovare, ritirare o annullare i badge rilasciati nel caso in cui dovesse intervenire un parere negativo in sede di istruttoria ovvero dovesse riscontrarsi un motivo ostativo connesso alla sicurezza dell'ambito portuale. In tal caso non verrà rimborsato alcun costo eventualmente sostenuto dal soggetto richiedente.

Nelle more che vengano rilasciati i badge gratuiti per l'accesso e sino al 30/06/2013, l'accesso al porto è consentito anche a coloro in possesso delle autorizzazioni sino ad oggi valide rilasciate in precedenza.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14

RISERVATEZZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Nell'applicare la presente Ordinanza l'Autorità Portuale adotta misure appropriate per tutelare le informazioni soggette all'obbligo di riservatezza.

Qualsiasi membro del personale addetto alle ispezioni o al trattamento delle informazioni riservate connesse con la presente ordinanza è tenuto al rispetto delle misure approvate in conformità al D.lgs. 196/2003.

Art. 15
REVOCHE

L'Autorità Portuale si riserva in ogni momento, anche in relazione alle segnalazioni delle Autorità di Pubbliche Sicurezza, di revocare le autorizzazioni all'accesso contemplate nella presente ordinanza.

Art. 16
SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato, le persone che accedono e/o circolano al porto in violazione delle norme della presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 1174 comma 3 del Codice della Navigazione dagli Organi adibiti al controllo in ambito portuale.

Art. 17
AREA VIDEOSORVEGLIATA, DANNI E/O RISARCIMENTI

Il soggetto che accede in ambito portuale si dichiara a conoscenza della regolamentazione relativa alla circolazione, alla viabilità ed alla security in ambito portuale, dei rischi e dei divieti in essa esistenti, delle norme che regolano l'ingresso alle aree operative e di quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si dichiara, altresì, a conoscenza che l'ambito portuale è un'area video sorvegliata anche durante le ore notturne con collegamento alle Forze di Polizia e possibilità di registrazione delle immagini acquisite, effettuata dall'Autorità Portuale con fini di security portuale ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.lg. n. 196/2003.

Il soggetto che accede in ambito portuale si dichiara, inoltre, edotto circa i pericoli insistenti in ambito portuale, per i quali manleva, comunque ed in maniera assoluta, l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità in ordine a risarcimenti, danni a persone e/o cose che possano derivare, sia per fatto proprio che di terzi, in ragione degli effetti della circolazione in ambito portuale.

L'Autorità Portuale di Catania non risponde del non corretto utilizzo dei permessi di accesso in porto da parte dell'utenza.

Art. 18
OBBLIGHI

La presente ordinanza entra in vigore dal 01/03/2013 ed abroga la precedente ordinanza n. 08/12 del 09/08/2012, non divulgata, e l'efficacia di ogni altra precedente disposizione, ordinanza e/o autorizzazione nelle parti in contrasto con la stessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Catania li

FIRMATO

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Riccardo LENTINI

FIRMATO

Il Dirigente dell'Area Demanio
Dott. Davide ROMANO

FIRMATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Cosimo AIELLO